



La pubblicazione del Decreto interministeriale 153 del 1 agosto 2023, infatti, apporta le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante:

“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Per sopperire alle criticità del D.I. 182/2020 presto rilevate, è stato emanato il Decreto n. 153 che, oltre ad apportare diverse modifiche al precedente provvedimento, ne sostituisce gli allegati:

- a. Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1;
- b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
- c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
- d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
- e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
- f. Scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;

- g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.

L'articolo 13 del nuovo Decreto elenca gli **allegati** al Decreto stesso (Modelli PEI, Linee Guida...) che diventano i nuovi modelli da utilizzare, in quanto rivisti alla luce delle modifiche introdotte.

Per quanto attiene alle modifiche, la prima riguarda il **comma 5 dell'articolo 3** del DI n. 182, che definiva la ***“Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione”***.

Mentre il DI 182, al Comma 5, contemplava la partecipazione, fra le figure interne all'Istituto del Pedagogista, ove presente, tale possibilità viene ora esclusa.

È richiesta, infatti, unicamente la presenza dei ***“docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI”***.

Altra modifica è relativa al **comma 7 dell'articolo 3** con l'estensione di partecipazione al GLO anche a quanti si occupano dell'Assistenza Specialistica agli alunni, oltre ai già contemplati ***“specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base”***.

Anche **all'articolo 4 del DI n. 182** è prevista una modifica relativa al funzionamento del GLO.

Riguarda l'eliminazione del comma 5 dove era previsto che le riunioni del GLO si svolgessero, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

È dunque eliminata la previsione che **i GLO**, salvo in caso di motivata necessità, si debbano tenere in ***“orario scolastico”*** e **resta confermato che tali riunioni si svolgono al di fuori dell'orario di lezione.**

Con riferimento alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, viene precisato che l'osservazione sistematica e la conseguente elaborazione degli interventi prendono in considerazione le competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi a partire dalla scuola primaria.

Ciò vuol dire che tale osservazione non va effettuata nella scuola dell'infanzia, cosa che comunque risulta alquanto ovvia.

Il DM 153/2023 aggiunge, poi, il comma 4 all'articolo 8 del DI n. 182:

i “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” ovvero, a titolo esemplificativo, il Dominio “apprendimento” corrisponde nel PEI alla Dimensione “Cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento”.

È dunque chiarita la corrispondenza fra le “dimensioni” di osservazione sistematica (e conseguente elaborazione degli interventi) e i “domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità.

All'art. 9, comma 2, è aggiunto un chiarimento: nella definizione dell'ambiente di apprendimento inclusivo, il contesto scolastico è caratterizzato come “*fisico, organizzativo e relazionale*”.

Relativamente al Curricolo dello studente, al comma 1 dell'art 10 è precisato che per gli studenti con PEI iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo grado, non è previsto “*l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi*”.

Inoltre, “nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina”, a partire dalla scuola primaria. Al DI n. 182 viene aggiunto l'articolo 10bis, intitolato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado”.

Viene definita la procedura con cui gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado possono, su richiesta delle famiglie, rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti: in caso di parere contrario del consiglio di classe, è comunque possibile accedervi previo superamento di specifiche prove integrative.

Per i soli studenti della scuola secondaria di secondo grado è prevista la possibilità di distinguere, nel PEI, fra percorso didattico ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato.

Per quanto invece riguarda le assenze, il DM 153/2023 introduce, altresì, una modifica che riduce la possibilità di assenze continuative. Tale possibilità è subordinata alla richiesta della famiglia e dello specialista (quindi non più l'uno o l'altro soltanto), solo in presenza di “eccezionali e documentate esigenze sanitarie**”.**

La definizione delle risorse di sostegno previste **dall'art. 18 comma 1**, non fa più riferimento alla **“segnalazione del debito di funzionamento”** ma all'indicazione di **un supporto al funzionamento**.

L'espressione **“debito di funzionamento”** è sostituita dall'espressione **“supporto al funzionamento”**, in linea con il paradigma dell'ICF.

Al comma 2 del medesimo articolo, è introdotta una modifica che riguarda l'assegnazione delle risorse professionali, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, definita non più soltanto in relazione al PDF, ma anche, o in alternativa, in relazione al Verbale di accertamento.

Questo aspetto ritornerà sottoforma di criticità nella parte di Verifica Finale nella sezione che riguarda la **“potenziale restrizione della partecipazione”** relativamente alla richiesta delle ore di sostegno e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione:

la nuova modalità di individuazione del “fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, tenuto conto dell'entità della potenziale restrizione della partecipazione” prevista dall'allegato C1 vedrà i GLO impegnati a modificare le modalità di individuazione delle ore necessarie di assistenza e di sostegno all'alunno con disabilità che non saranno più basate su quanto fino a oggi utilizzato.

Infatti, attualmente chi versa in condizione di gravità (art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992) ha come diretta conseguenza l'attribuzione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia.

L'introduzione della restrizione di partecipazione è una diretta conseguenza dell'ICF e fa riferimento alle difficoltà che un individuo può sperimentare nel proprio coinvolgimento nelle situazioni della vita.

Infatti, in relazione alla **“Componente Attività e Partecipazione”** dell'ICF, si presuppone la descrizione dei fattori contestuali connessi con tale coinvolgimento.

Le restrizioni di partecipazione fanno riferimento ai fattori ambientali, pertanto, a seconda della patologia che interessa l'alunno con disabilità, potrebbe verificarsi la condizione che la potenziale restrizione della partecipazione sia più elevata nella dimensione della autonomia e risulti di grado lieve nella dimensione cognitiva e degli apprendimenti.

In tale caso l'alunno con disabilità necessiterebbe di un maggior numero di ore di assistenza all'autonomia e di una presenza del docente di sostegno limitata a poche ore settimanali.

Altra modifica è quella che si ritrova al **comma 1 dell'articolo 19 del DI n.182** (redazione del PEI) in cui si precisa che le diverse componenti del GLO che concorrono alla redazione del documento in modalità telematica, con accesso tramite SIDI, avranno a disposizione **“livelli di abilitazione diversificati in base al profilo”**.

L'accesso è comunque previsto solo per le scuole statali che compilano il PEI in piattaforma dedicata.

Il DM 153/2023 aggiunge infine il **comma 6 all'articolo 21 del DI 182/2020** (Norme Transitorie).

Tale comma così recita: **“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”**.

La norma transitoria prevede in modo generalizzato la possibilità di **utilizzo della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale nella fase di transizione al Profilo di funzionamento**.

Evidentemente, tale disposizione è introdotta per superare la criticità derivante dalla mancanza, in moltissimi casi, del Profilo di Funzionamento ed è completata dalla previsione che, in via transitoria, qualora non sia redatto tale documento, la predisposizione del PEI tenga conto della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, se adottato visto che anche quest'ultimo documento spesso non è redatto.

Il decreto, infine, opera alcuni aggiornamenti alle novità normative nel frattempo intervenute (da dicembre 2020): ad esempio, specifica che la valutazione degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso giudizi descrittivi.

Le insegnanti

Giovanna Serratore

Veronica Mazzotta

Rosa Berlingò